



22102-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Stefano Mogini	- Presidente	N. sent. sez. 707
Anna Criscuolo	- Relatore	UP- 13/05/2021
Riccardo Amoroso		N.36916/2020
Pietro Silvestri		
Debora Tripiccione		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata in (omissis)

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/09/2020

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;

udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;

lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria del difensore, avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 28 giugno 2017 dal Tribunale di Pistoia, che, riqualificato il fatto - originariamente contestato come tentativo di induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, commesso in danno di (omissis) - in minaccia grave, aveva affermato la responsabilità dell'imputata, condannata alla pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici e al risarcimento del danno liquidato in sentenza in favore della parte civile costituita.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1.1 erronea applicazione degli artt. 612, secondo comma, cod. pen. e 12 d.lgs n. 36 del 2018, omessa informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e omessa dichiarazione di estinzione del reato per difetto di querela.

Deduce che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, nonostante il mutato regime di procedibilità previsto per il reato in oggetto dal d.lgs. n. 36/18 e la mancanza di querela né ha dato avviso alla persona offesa per consentirle di presentare querela entro il termine di legge. Sul punto è omessa ogni motivazione, essendo la stessa concentrata unicamente sulla gravità della minaccia, irrilevante in presenza del mutato regime processuale. Si evidenzia, che, pur tenendo conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40150 del 21 giugno 2018, nel caso di specie la persona offesa, costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado, non ha presentato le conclusioni in appello sicché non vi è atto equipollente alla querela;

1.2 erronea applicazione dell'art. 612, comma secondo, cod. pen. per avere la Corte di appello desunto la gravità della minaccia dal contesto, ma valorizzando elementi esterni e sconosciuti all'imputata, né la gravità della minaccia può desumersi dal turbamento notato dal testimone nella persona offesa dopo aver incontrato l'imputata.

2. Il P.g. ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la fondatezza del primo motivo di ricorso.

3. In data 26 aprile 2021 il difensore del ricorrente, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è infondato, in quanto, sebbene la sentenza impugnata non affronti il tema del mutato regime di procedibilità del reato di minaccia grave, divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv, 273551, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 12 di detto d.lgs. per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo, va interpretata secondo i principi già indicati da Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076 in relazione alla corrispondente norma, formulata in termini sovrapponibili, nel contesto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 99) ovvero in senso non formalistico.

E' stato pertanto, affermato che l'avviso alla persona offesa non deve essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato o che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato.

Seguendo tali principi si è ritenuto che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5 n. 44114 del 10/10/2019, Gaimo e altro, n. m.)

Orbene, nel caso in esame, non solo la persona offesa aveva manifestato la volontà punitiva nei confronti della (omissis), compagna di (omissis), denunciata per le minacce ricevute e per ogni altro reato configurabile, chiedendo di essere informata delle determinazioni del P.m. (come risulta dal verbale in atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura della querela, intesa quale istituto di natura sia sostanziale, che processuale, secondo Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651), ma si era costituita parte civile e aveva ottenuto sin dal giudizio di primo grado la condanna dell'imputata al risarcimento del danno, liquidato dal primo giudice in sentenza.

E' ben vero che la persona offesa non ha partecipato al giudizio di appello e non ha coltivato l'azione civile, ma solo perché già esauritasi con la condanna risarcitoria e la liquidazione del danno.

A fronte di tale statuizione, la mancata partecipazione della persona offesa al giudizio di appello non può interpretarsi come revoca della volontà di procedere nei confronti dell'imputata, giungendosi altrimenti ad una conclusione del tutto illogica, contrastante con il riconoscimento del diritto della persona offesa al risarcimento del danno, liquidato in via definitiva dal primo giudice, e con il principio di immanenza della costituzione della parte civile. E' infatti, consolidato il principio secondo il quale la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque, presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018 Capasso, Rv. 273338 - 01).

Deve pertanto, ritenersi sussistente e persistente la volontà punitiva della persona offesa.

3. Anche il secondo motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, nella misura in cui ripropone censure di merito, già formulate in appello e disattese in sentenza con motivazione lineare e congrua, con la quale il ricorso non si confronta.

La Corte di appello ha giustificato la valutazione espressa in ordine alla gravità della minacce, attribuendo rilievo al contesto, alle modalità e alle circostanze del fatto, in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale anche l'utilizzo di un'espressione, che non ha in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664 - 01).

La Corte ha infatti, dato atto della tensione determinata dalle indagini svolte, dalle accuse rivolte in tale contesto dalla persona offesa al ^(omissis), compagno dell'imputata, e dalla gravità delle conseguenze subite dal collega, licenziato proprio a seguito di tali accuse, nonché dell'episodio (foratura dei pneumatici dell'autovettura della persona offesa), verificatosi pochi giorni prima del fatto per cui si procede, che aveva accresciuto l'effetto intimidatorio delle minacce rivolte dall'imputata e il timore ingenerato nella vittima, come riferito dai testimoni sentiti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 13 maggio 2021

Il consigliere estensore

Anna Criscuolo



Il Presidente

Stefano Mogini

